



Comune di BIBBONA

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

in attuazione del Regolamento 2016/679/UE

“Regolamento generale per la protezione dei dati” e del

Codice in materia di protezione dei dati personali

(D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018)

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26.06.25

INDICE

Articolo	Rubrica
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
	CAPO II SOGGETTI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
3	Titolare del trattamento dei dati
4	Responsabile del trattamento dei dati
5	Sub-responsabili del trattamento dei dati
6	Autorizzati al trattamento dei dati
7	Amministratore del sistema
8	Responsabile per la protezione dei dati (RPD)- Data protection officer (DPO)
	CAPO III PRINCIPI
9	Finalità del trattamento
10	Principi del trattamento
11	Liceità del trattamento
12	Condizioni per il consenso
13	Trattamento di particolari categorie di dati (cd. dati sensibili)
14	Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute
15	Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari)
16	Principi del trattamento di dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati
17	Rilevanza delle schede/tabelle identificative delle tipologie di dati sensibili e

	giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento
	CAPO IV DIRITTI DELL'INTERESSATO
18	Informativa, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato
19	Informativa da fornire qualora i dati siano raccolti presso l'interessato
20	Informativa da fornire qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato
21	Diritto di accesso dell'interessato
22	Diritto di rettifica e integrazione
23	Diritto alla cancellazione
24	Diritto di limitazione del trattamento
25	Diritto alla portabilità
26	Diritto di opposizione
27	Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato
	CAPO V SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
28	Misure per la sicurezza dei dati personali
29	Registro delle attività di trattamento del titolare
30	Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
31	Violazione dei dati personali
	CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
32	Entrata in vigore
	ALLEGATI
	Schede identificative di categorie particolari di dati e dati giudiziari di cui è consentito il trattamento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)¹, disciplina il trattamento dei dati personali, ivi comprese le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, le misure organizzative e regole di dettaglio, affinché il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Bibbona avvenga in conformità alla normativa europea e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, così come modificato dal decreto legislativo 101/2018².
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al predetto Regolamento europeo 2016/679, alle vigenti fonti di diritto europee e nazionali, alle linee guida e ai provvedimenti del Comitato europeo per la protezione dei dati personali, nonché del Garante della Privacy, alle direttive impartite dal Titolare del trattamento, dall'Amministratore del sistema informatico e dal Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) «**Comune**»: il Comune di Bibbona, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, le cui funzioni sono esercitate dai propri organi di governo nell'ambito delle rispettive competenze;
 - b) «**Autorità Garante per la Protezione dei dati personali**»: cd. Garante della Privacy cioè l'Autorità pubblica indipendente di controllo;

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (OJ L 119, 4.5.2016).

² Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ([GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018](#)).

- c) «**GDPR o REG. UE 2016/679**»: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- d) «**Codice**»: il d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”;
- e) «**Decreto legislativo n. 101/2018**»: decreto legislativo di adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali alla normativa europea;
- f) «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- g) «**categorie particolari di dati personali**»: i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
- h) «**dati giudiziari**»: i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;
- i) «**dati genetici**»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- j) «**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- k) «**dati relativi alla salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- l) «**interessato**»: la persona fisica titolare dei dati personali oggetto di trattamento;
- m) «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- n) **«limitazione di trattamento»**: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- o) **«profilazione»**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- p) **«pseudonimizzazione»**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- q) **«archivio»**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- r) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- s) **«contitolari del trattamento»**: due o più titolari del trattamento che determinano congiuntamente, mediante un accordo interno, le finalità e i mezzi del trattamento;
- t) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- u) **«sub-responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo individuata dal responsabile, a cui quest'ultimo ricorre, previa autorizzazione scritta del titolare, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare stesso;
- v) **«autorizzato al trattamento»**: la persona fisica che tratta dati personali, in quanto autorizzata, sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- w) **«responsabile della protezione dei dati»:** il soggetto designato dal titolare o dal responsabile del trattamento in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 del Regolamento UE 2016/679.
 - x) **«amministratore del sistema»:** la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, nonché all'amministrazione di basi di dati, di reti e di apparati di sicurezza e di sistemi software complessi.
 - y) **«terzo»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento;
 - z) **«destinatario»:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
 - aa) **«consenso dell'interessato»:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
 - bb) **«violazione dei dati personali»:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
2. Per le definizioni non riportate nel precedente comma si rinvia all'elenco di definizioni di cui all'art. 4 del RGPD.

CAPO II

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 3 – Titolare del trattamento dei dati

1. Il Comune di Bibbona è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti in banche dati, automatizzate o cartacee, gestite dagli uffici comunali.
2. Il Comune di Bibbona è rappresentato ai fini legali previsti dal RGPD dal Sindaco *pro-tempore*. Le funzioni attribuite al Comune dal diritto dell'Unione e dello Stato sono esercitate dai propri organi di governo (Consiglio comunale, Giunta comunale, Sindaco) nell'ambito delle rispettive competenze. Il Sindaco è il responsabile per tutte le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati e può agire tramite un suo/suoi delegato/i per le competenze attribuite dal presente regolamento.
3. Il titolare, qualora un trattamento deve essere effettuato per suo conto, può ricorrere a responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di legge e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Per il trattamento dei dati il Comune può avvalersi anche di soggetti esterni (persone fisiche o giuridiche) pubblici o privati, tramite un contratto di servizio o altro atto giuridicamente valido nel quale sono specificati le finalità e le modalità del trattamento, le categorie di dati da trattare, le responsabilità e i doveri facenti carico al soggetto che svolgerà il trattamento, determinandone la qualifica di contitolare o responsabile del trattamento.

4. Il Comune di Bibbona mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme ai principi di cui al capo III del presente regolamento.
5. Il titolare del trattamento, anche tramite verifiche periodiche, vigila sull'osservanza delle istruzioni scritte impartite ai Responsabili e ai soggetti che operano sotto la sua autorità diretta e sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati.
6. Nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più titolari determinino congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento, si realizza la contitolarità di cui all'art. 26 RGPD. Le Parti definiscono mediante un accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento, fermo restando eventualmente quanto stabilito dalla normativa europea o statale specificatamente applicabile. Tale accordo può individuare un punto di contatto comune per gli interessati.

7. Il Comune mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD.
8. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, e messe in atto per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato così come stabiliti al Capo IV del presente Regolamento, nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.
9. Il Titolare adotta misure appropriate per fornire all'interessato:
 - a) le informazioni indicate dall'art.19 del presente Regolamento, qualora i dati personali siano raccolti presso lo stesso interessato;
 - b) le informazioni indicate dall'art.20 del presente Regolamento, qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso lo stesso interessato.
10. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento deve effettuare una valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati personali (di seguito indicata con "DPIA") ai sensi dell'art.35 del presente regolamento, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del medesimo trattamento.
11. Il Sindaco provvede a:
 - a) individuare, se ritiene, i cd. "responsabili/referenti interni" nelle persone dei Dirigenti e/o dei Responsabili di Posizioni Organizzative delle singole strutture in cui si articola l'organizzazione comunale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza;
 - b) individuare, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, le persone fisiche alle quali sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali;
 - c) nominare il Responsabile della protezione dei dati;
 - d) nominare l'Amministratore del sistema informatico;
 - e) a diramare le direttive necessarie per l'applicazione delle disposizioni del RGPD e del presente regolamento, di concerto con il Responsabile della protezione dei dati, il Segretario Generale, l'Amministratore del sistema informatico e i Responsabili del trattamento.

12. Nelle convenzioni, nelle concessioni, nei contratti, negli incarichi professionali o in altri strumenti giuridici consentiti dalla legge con cui è affidata a soggetti esterni al Comune la gestione di attività e/o servizi per conto di questa Amministrazione comunale, è prevista espressamente la nomina degli stessi soggetti affidatari quali responsabili del trattamento dei dati personali connessi alle attività istituzionali affidate. Qualora negli atti vigenti manchi tale previsione, dovrà essere effettuata un'opportuna operazione di adeguamento.
13. Il titolare può pubblicare l'elenco dei "referenti/responsabili interni" nella sezione "Amministrazione trasparente" o in altro spazio del sito web appositamente individuato, aggiornandolo periodicamente.
14. Il Comune favorirà l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.

Articolo 4 – Responsabile del trattamento dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati si avvale di Responsabili del trattamento in possesso di adeguata conoscenza specialistica, esperienza, capacità ed affidabilità per il trattamento dei dati personali, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento.
2. I trattamenti da parte del responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o altro atto giuridico equivalente, nel quale sono tassativamente previsti, ai sensi dell'art. 28 par. 3 RGPD:
 - la materia trattata, la durata, la natura e la finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati;
 - il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
 - gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Il medesimo provvedimento di nomina - che potrà anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante per la protezione dei dati personali oppure dalla Commissione europea - potrà contenere, in caso di assenza o impedimento del Responsabile per il trattamento dei dati, l'indicazione di un sostituto.

3. Il Responsabile del trattamento dovrà svolgere i compiti specificati nel provvedimento di nomina, precisamente:

- a) adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
- b) sensibilizzare e formare il personale che partecipa ai trattamenti in materia di protezione dei dati personali, fornendo le istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, e a controllare che le attività di trattamento, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione e diffusione svolte dagli autorizzati, siano conformi alle norme del RGPD;
- c) collaborare con il Titolare al fine di definire la valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati (di seguito indicata con "DPIA") fornendo allo stesso ogni informazione di cui è in possesso;
- d) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "data breach"), per la successiva notifica della violazione al Garante Privacy, nel caso in cui il Titolare stesso ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- e) curare le informative di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento da fornire agli interessati, predisponendo la necessaria modulistica o determinando altre forme idonee di informazione inerenti i trattamenti di competenza della propria struttura organizzativa;
- f) curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento di particolari categorie di dati qualora il loro trattamento non sia previsto da una specifica norma di legge;
- g) adottare le misure necessarie per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 21 a 26 del presente regolamento.

Articolo 5 – Sub-responsabili del trattamento dei dati

1. E' consentita la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di ciascun Responsabile del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento primario, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD. Se il sub-responsabile del trattamento omette di adempiere ai propri obblighi in materia di

- protezione dei dati, il Responsabile primario conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.
2. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da sub-responsabili o da autorizzati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni loro impartite per iscritto dallo stesso Responsabile nelle quali è individuato specificatamente l'ambito del trattamento consentito.
 3. Il Responsabile del trattamento risponde, anche dinanzi al Titolare del trattamento, dell'operato del sub-responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile e che ha vigilato in modo adeguato sull'operato del sub-responsabile e dell'incaricato del trattamento.
 4. Il Responsabile del trattamento garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali sia in possesso di apposita formazione e istruzione e si sia impegnato alla riservatezza o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Articolo 6 – Autorizzati al trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il titolare o il responsabile/referente interno provvedono a designare le persone fisiche che, sotto la propria autorità, svolgono specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali.
Sono da considerarsi autorizzati al trattamento dei dati personali i componenti degli organi di governo e di controllo, dirigenti (ove non designati come Responsabili/referenti interni) e i dipendenti comunali – che hanno accesso a dati personali ovvero agiscono sotto l'autorità del titolare del trattamento o dei responsabili del trattamento.
2. Gli autorizzati al trattamento non possono svolgere operazioni di trattamento dei dati personali se non istruiti in tal senso dal proprio dirigente/referente e dal titolare.
3. Gli autorizzati al trattamento dei dati personali vengono designati come tali con provvedimento del titolare o del responsabile/referente interno competente per la struttura organizzativa di riferimento; in tale provvedimento sono indicati:
 - i procedimenti amministrativi per lo svolgimento dei quali è indispensabile il trattamento dei dati personali;
 - le finalità del trattamento;
 - le categorie di dati personali da trattare;

- le operazioni di trattamento eseguibili, con particolare riferimento alla comunicazione e alla diffusione dei dati sensibili e giudiziari;
- gli eventuali limiti al trattamento;
- le misure di sicurezza da adottare da parte degli stessi autorizzati.

Tali indicazioni possono essere formulate anche con rinvio al registro del trattamento, nella parte relativa ai trattamenti da attribuire. Le predette designazione e autorizzazione nonché le citate indicazioni del trattamento possono essere stabilite anche con un atto distinto dal contratto individuale di lavoro. Tale atto deve essere notificato al dipendente interessato, il quale non può esimersi dalla sua accettazione e attuazione.

4. Gli autorizzati possono essere individuati con provvedimento *ad personam* ovvero con provvedimento generale riferimento alla categoria di inquadramento o al profilo professionale o alla collocazione nell'organizzazione del servizio o dell'ufficio.
5. I dipendenti autorizzati al trattamento operano sotto l'autorità del Titolare o dei dirigenti, attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto, con particolare riferimento alla custodia degli atti e documenti analogici e digitali contenenti dati personali sensibili e giudiziari e alle relative misure di sicurezza.
6. Agli autorizzati compete, in relazione al trattamento dei dati personali, provvedere:
 - al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune, in conformità alle disposizioni del RGPD;
 - alla raccolta e registrazione per gli scopi inerenti l'attività istituzionale svolta da ciascuno;
 - alla verifica in ordine alla loro pertinenza, completezza e non eccedenza delle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal responsabile del trattamento;
 - alla conservazione, rispettando le misure di sicurezza predisposte al riguardo;
 - alla regolamentazione dei rapporti con i responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR;
 - alla segnalazione immediata di ogni evento o anche solo sospetto di violazione dei dati.
7. Per ogni operazione di trattamento è da garantire la massima riservatezza.
8. Nel caso di allontanamento anche temporaneo dalla propria postazione di lavoro, l'incaricato verifica che non vi sia possibilità per chiunque non sia autorizzato all'accesso ai

dati di accedere alle banche dati e/o ai dati personali per i quali è in corso un qualsiasi tipo di trattamento.

9. Le comunicazioni e le diffusioni a soggetti diversi dagli interessati devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme che le disciplinano.

Articolo 7 - Amministratore del sistema

1. L'amministratore di sistema, individuato nel Responsabile del Centro Elaborazione Dati, sovrintende alla gestione e alla manutenzione delle banche dati e, nel suo complesso, al sistema informatico di cui è dotata l'Amministrazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali.
2. La nomina dell'amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati e in tema di sicurezza. La designazione dell'amministratore di sistema è individuale e deve recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante.
3. L'amministratore di sistema svolge attività, quali:
 - il salvataggio dei dati;
 - l'organizzazione dei flussi di rete;
 - la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware;
 - la proposta al Titolare del trattamento di un documento di valutazione del rischio informatico.

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e della sicurezza, l'amministratore di sistema deve adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Le registrazioni (access log) devono essere complete, inalterabili, verificabili nella loro integrità, e adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere il riferimento temporale e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un periodo congruo, non inferiore ai sei mesi. Secondo la normativa vigente, l'operato dell'amministratore di sistema deve essere verificato, con

cadenza annuale, da parte del titolare del trattamento, in modo da controllare la rispondenza alle misure tecnico- organizzative e di sicurezza attivate rispetto all'attività di trattamento dei dati personali.

4. Il titolare di sistema applica le disposizioni impartite dal Garante in materia di misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. L'amministratore di sistema è destinatario degli interventi di formazione di aggiornamento.

Articolo 8 – Responsabile per la protezione dei dati (RPD) – Data protection officer (DPO)

1. Il Responsabile della protezione dei dati (in seguito indicato con "RPD") può essere individuato nella figura unica di un Dirigente/Funziionario PO/AP, dipendente di ruolo del Comune di Bibbona, ovvero in alternativa in un professionista scelto tramite procedura prevista dal Codice degli appalti.
2. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono, a cura dell'Ente:
 - pubblicati nel sito web istituzionale, all'interno della sezione privacy;
 - comunicati all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
 - comunicati ai componenti degli organi di governo, a tutti i dirigenti e dipendenti comunali.
3. Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre norme relative alla protezione dei dati. In tal senso il RPD può indicare al Titolare e/o al Responsabile del trattamento i settori funzionali ai quali riservare un audit interno o esterno in tema di protezione dei dati, le attività di formazione interna per il personale che tratta dati personali, e a quali trattamenti dedicare maggiori risorse e tempo in relazione al rischio riscontrato;
 - b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento. Il Titolare, in particolare, si consulta con il RPD in merito a: se condurre o meno una DPIA; quale metodologia adottare nel condurre una DPIA; se condurre la DPIA con le risorse interne ovvero esternalizzandola; quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi delle persone interessate; se la DPIA sia stata condotta correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte (procedere o meno con il trattamento, e quali salvaguardie applicare) siano conformi al RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per detta Autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a ogni altra questione.

4. Il Titolare del trattamento sostiene il RPD nell'esecuzione dei compiti sopra elencati, fornendogli le risorse necessarie per assolvere a tali compiti e accedere ai dati personali, e assicura, altresì, che lo stesso sia tempestivamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. A tal fine:

il RPD è invitato a partecipare alle riunioni di coordinamento dei Dirigenti/Responsabili P.O./A.P. che involgano questioni inerenti la protezione dei dati personali;

il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti sulle decisioni che impattano sulla protezione dei dati, in modo da poter fornire una consulenza idonea, in forma scritta e/o orale;

il parere del RPD nelle materia di competenza è obbligatorio, ma non vincolante. Nel caso in cui la decisione assunta determina condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD, è necessario motivare specificamente tale decisione;

il RPD deve essere informato immediatamente e consultato, qualora si verifichi una violazione dei dati personali o un altro incidente di sicurezza.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti, il RPD considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. In tal senso il RPD:

a) procede ad una mappatura delle aree di attività valutandone il grado di rischio in termini di protezione dei dati;

- b) definisce un ordine di priorità nell'attività da svolgere ovvero un piano annuale di attività in centrandola sulle aree di attività che presentano maggiori rischi in termini di protezione dei dati, da comunicare al Titolare ed al Responsabile del trattamento.
6. Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio dell'Ente.
7. La figura di RPD è incompatibile con chi determina le finalità od i mezzi del trattamento; in particolare, risultano con la stessa incompatibili:
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 - il Responsabile del trattamento;
 - qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.
8. Il Titolare ed il Responsabile del trattamento forniscono al RPD le risorse necessarie per assolvere i compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti. In particolare è assicurato al RPD:
- supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Dirigenti/Responsabili P.O./A.P., anche considerando l'attuazione delle attività necessarie per la protezione dati nell'ambito della programmazione operativa (DUP), di bilancio, di Peg e di Piano della performance;
 - tempo sufficiente per l'espletamento dei compiti affidati al RPD;
 - supporto adeguato in termini di risorse finanziarie, infrastrutture (sede, attrezzature, strumentazione) e, ove opportuno, personale, ovvero tramite la costituzione di una U.O., ufficio o gruppo di lavoro RPD (formato dal RPD stesso e dal rispettivo personale);
 - comunicazione ufficiale della nomina a tutto il personale, in modo da garantire che la sua presenza e le sue funzioni siano note all'interno dell'Ente;
 - accesso garantito ai settori funzionali dell'Ente così da fornirgli supporto, informazioni e input essenziali.
9. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti; in particolare, non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento né sull'interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati. Il RPD non può essere rimosso o penalizzato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Ferma restando l'indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente al Titolare o suo delegato. Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione

decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, quest'ultimo è tenuto a manifestare il proprio dissenso, comunicandolo al Titolare e/o a suo delegato.

CAPO III PRINCIPI

Articolo 9 – Finalità del trattamento

1. Il Comune di Bibbona tratta i dati personali degli interessati per il conseguimento delle seguenti finalità:
 - Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali di cui l'Ente è parte;
 - Adempimento di obblighi legali;
 - Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.
2. Il trattamento delle categorie particolari di dati è ammesso, qualora sia previsto dal diritto dell'Unione europea ovvero da disposizioni di legge, per motivi di interesse pubblico rilevante.
3. Il trattamento dei dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza è consentito solo se autorizzato da una norma di legge.
4. Fuori dei casi di cui sopra, il trattamento dei dati è ammesso solo ove l'interessato abbia espresso il proprio consenso al trattamento stesso.

Articolo 10 – Principi del trattamento

1. Per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 9, il Comune effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche nonché del diritto alla riservatezza e all'identità di persone fisiche.
2. In attuazione del comma 1, i dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di:
 - a) «liceità, correttezza e trasparenza»:** i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
 - b) «limitazione delle finalità»:** i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico

interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, par. 1 del RGPD, considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) «minimizzazione dei dati»: i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) «esattezza»: i dati personali sono esatti e, se necessario, aggiornati; sono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) «limitazione della conservazione»: i dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, del RGPD, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;

f) «integrità e riservatezza»: i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

g) «responsabilizzazione»: il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di provarlo.

3. Nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati per finalità di pubblicità e trasparenza sul web, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii e della legge n. 69/2009, il responsabile del procedimento e/o colui che è addetto alla pubblicazione dell'atto amministrativo, adotta tutte le misure tecniche atte a garantire la protezione dei dati e ad impedire trattamenti di dati che eccedano le finalità di cui sopra.
4. Al fine di attuare il miglior contemperamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla trasparenza amministrativa, il responsabile del procedimento e/o l'addetto alla pubblicazione dell'atto amministrativo, si attiene al rispetto delle disposizioni di legge, dei principi di cui al comma 2, dei provvedimenti e delle Linee Guida dell'Autorità Garante.

Articolo 11 – Liceità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per una o più specifiche finalità; tale condizione è residuale, in quanto solo ove il trattamento non si sostanzia in un trattamento per motivi di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, l'amministrazione applica tale condizione;
 - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, se non trova applicazione alcuna delle altre predette condizioni;
 - e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
2. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dello Stato ed è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.
3. La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui alla lettera e) del comma 1, è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del RGPD, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX dello stesso RGPD.
4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo

dell'Unione o dello Stato, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Articolo 12 – Condizioni per il consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sull'art. 11, co.1, lett. a del presente regolamento, ovvero nei casi in cui il trattamento dei dati non avvenga per conseguire le finalità di cui all'art. 9, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato abbia prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò e il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

Articolo 13 - Trattamento di particolari categorie di dati (cd. dati sensibili)³

1. E' vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
 - a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al comma 1;
 - b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
 - c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
 - d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
 - e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

³ Gli articoli 13- 17 del presente regolamento sono da considerarsi sostitutivi di un regolamento specifico dei dati sensibili e giudiziari in quanto redatti in attuazione dell'art. 2-sexies D. Lgs 101/2018 ai sensi del quale un regolamento interno allo Stato può individuare i tipi di dati particolari e giudiziari trattabili, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali.

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al comma 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, del RGPD sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al comma 1 possono essere trattati per le finalità di cui al comma 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
4. I trattamenti delle categorie particolari di dati di cui al comma 1 per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi del comma 2, lett. g) del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione o da disposizioni di legge o nei casi previsti dal presente regolamento.

5. Si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie:
- a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
 - b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità;
 - c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
 - d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
 - e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
 - f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
 - g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
 - h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
 - i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
 - l) attività di controllo e ispettive;
 - m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
 - n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni,

concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;

o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;

p) obiezione di coscienza;

q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;

r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;

s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci;

t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;

u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;

v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;

bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;

cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);

dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari

opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14.

Articolo 14 - Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del RPGD, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

- a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;
- b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;
- c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

- a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
- b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
- c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;
- d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonimizzazione, le misure di minimizzazione, le

specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.

Articolo 15 – Trattamento di dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari)

1. Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del RGPD e dell'art. 2-octies del Codice deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o, in difetto, è consentito solo se autorizzato da una norma di legge.

Articolo 16 – Principi del trattamento di dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati

1. I dati particolari di cui all'articolo 13 e i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo precedente sono trattati sempre nel rispetto dei principi indicati nell'art. 10, devono cioè essere esatti, pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità perseguite e devono essere aggiornati periodicamente.
2. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Lo stesso vale se le predette operazioni sono effettuate utilizzando anche dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

3. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 17 - Rilevanza delle schede/tabelle identificative delle tipologie di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento

1. Le schede identificative delle tipologie di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento da parte del titolare, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico, rappresentative dell'indice dei trattamenti, che sono allegate al presente Regolamento:
 - a) vanno consegnate, personalmente, agli incaricati a cui, in materia o competenza, si riferiscono, o rinviando alla pubblicazione del presente regolamento;
 - b) costituiscono oggetto di formazione;
 - c) costituiscono oggetto di interventi di monitoraggio e di verifica con riguardo alla loro applicazione.

CAPO IV

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Articolo 18 – Informativa, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il Comune di Bibbona adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni di cui al capo IV del presente regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.
2. Il Comune di Bibbona agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento. Nei casi in cui il trattamento non richieda l'identificazione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del RGPD, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 21 e s.s., salvo che il Comune dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il Comune fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi dell'articolo 27 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Comune informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il Comune informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5. Le informazioni, le eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi del Capo IV del presente regolamento sono gratuite.
6. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
 - a) addebitare un contributo spese ragionevole pari ad € 100,00 (tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta); oppure
 - b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al Comune l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

7. Fatto salvo l'articolo 11 del RGPD, qualora il Comune nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui all'art. 27 del presente regolamento, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.
8. Le informazioni richieste dagli interessati a norma degli articoli 19 e 20 del presente regolamento possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

Articolo 19 – Informativa da fornire qualora i dati siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il Comune fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il Comune fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
 - a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - c) qualora il trattamento di dati non sensibili e non giudiziari sia basato sul consenso espresso dall'interessato per una o più specifiche finalità oppure il trattamento dei dati sensibili sia basato sul consenso espresso dall'interessato per una o più specifiche finalità e il diritto dell'Unione o dello Stato abbia disposto l'irrevocabilità del divieto di trattare gli stessi dati sensibili previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 9 del RGPD, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
 - f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del RGPD, e, almeno in tali casi, informazioni

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il Comune intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al comma 2.
4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 20 – Informativa da fornire qualora i dati personali non siano raccolti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - d) le categorie di dati personali in questione;
 - e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
2. Oltre alle informazioni di cui al comma 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:
 - a) il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Comune l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - c) qualora il trattamento di dati non sensibili e non giudiziari sia basato sul consenso espresso dall'interessato per una o più specifiche finalità oppure il trattamento dei dati sensibili sia basato sul consenso espresso dall'interessato per una o più specifiche finalità e il diritto dell'Unione o dello Stato abbia disposto l'irrevocabilità del divieto di trattare gli stessi dati sensibili previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 9

del RGPD, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del RGPD, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai commi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al comma 2.

5. I commi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del RGPD o nella misura in cui l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o dello Stato, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 21 – Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del RGPD e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale per il rilascio di copie nelle procedure di accesso agli atti.
3. Il diritto di ottenere una copia di cui al comma 2 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

4. L'istanza è formulata dall'interessato per iscritto senza particolari formalità; se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
5. Il Titolare del trattamento deve fornire risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato di due mesi in casi di particolari complessità ma in tal caso, l'interessato va avvisato del differimento entro un mese dall'istanza.
6. Il Responsabile del trattamento dei dati e i sub-responsabili come individuati dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento, competenti per la materia relativa al trattamento medesimo, ovvero, su delega di quest'ultimo, l'autorizzato al trattamento, provvede a soddisfare la richiesta dell'interessato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.

Articolo 22 – Diritto di rettifica e integrazione

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal Comune, previa richiesta scritta e inviata tramite posta elettronica, la rettifica dei suoi dati personali inesatti nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei suoi dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
2. Il Titolare del trattamento deve fornire risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato di due mesi in casi di particolari complessità ma in tal caso, l'interessato va avvisato del differimento entro un mese dall'istanza.
3. Dell'eseguita rettifica o integrazione ovvero della motivata inammissibilità è data tempestiva comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica a mani o tramite p.e.c..
4. Il Responsabile del trattamento ed i sub-responsabili come individuati dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento, sono tenuti a collaborare per la verifica della sussistenza del diritto chiedendo informazioni all'interessato anche al fine di identificarlo e, successivamente, per dare seguito all'esercizio del diritto dell'interessato.
5. Il Responsabile del procedimento relativo al trattamento dei dati oggetto della richiesta deve comunicare, con tempestività, a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali la rettifica del trattamento effettuata, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; e, inoltre, dà comunicazione all'interessato di tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 23 – Diritto alla cancellazione

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal Comune la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il Comune ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 12 del presente regolamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del RGPD.
2. L'istanza è formulata dall'interessato per iscritto e inviata anche tramite posta elettronica.
3. Il Comune, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del comma 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento, che stanno trattando i dati personali, della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
4. I commi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3, del RGPD;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del RGPD nella misura in cui il

- diritto di cui al comma 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
5. Il Responsabile del procedimento relativo al trattamento dei dati oggetto della richiesta deve comunicare, con tempestività, a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, la rettifica del trattamento effettuata, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato e, inoltre, dà comunicazione all'interessato di tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 24 – Diritto di limitazione del trattamento

1. L'interessato, previa richiesta scritta, ha diritto ad ottenere la limitazione del trattamento:
 - a) in caso sia contestata l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla verifica da parte del Comune;
 - b) in caso di trattamento illecito, se si oppone alla cancellazione dei dati chiedendo invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) in caso di esercizio di opposizione nell'attesa della verifica dei presupposti del relativo diritto.
2. Il Titolare del trattamento deve fornire risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato di due mesi in casi di particolari complessità ma in tal caso, l'interessato va avvisato del differimento entro un mese dall'istanza.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati oggetto della richiesta deve comunicare, con tempestività, a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, la limitazione del trattamento effettuata, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato e, inoltre, dà comunicazione all'interessato di tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 25 – Diritto alla portabilità

1. Il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del RGPD non si applica ai trattamenti svolti dal Comune necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso ente.

Articolo 26 – Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il Comune si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. L'opposizione è formulata dall'interessato per iscritto ed è inviata al Comune anche per posta elettronica.
3. Il diritto di cui al comma 1 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
4. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1 del RGPD, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 27 – Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

1. La richiesta per l'esercizio dei diritti può essere fatta pervenire:
 - a) direttamente dall'interessato, anche facendosi assistere da una persona di fiducia, con l'esibizione di un documento personale di riconoscimento o allegandone copia o anche con altre adeguate modalità o in presenza di circostanze atte a dimostrare l'identità personale dell'interessato stesso, come ad esempio, la conoscenza personale;
 - b) tramite altra persona fisica o associazione, a cui abbia conferito per iscritto delega o procura; in tal caso, la persona che agisce su incarico dell'interessato deve consegnare copia della procura o della delega, nonché copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
 - c) tramite chi esercita la potestà o la tutela, per i minori e gli incapaci;

- d) in caso di persone decedute, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. La richiesta può essere consegnata al protocollo dell'Ente o, in alternativa, trasmessa a mezzo raccomandata a/r alla sede dell'Ente o tramite posta elettronica all'indirizzo che sarà indicato nell'informativa resa agli interessati.
 3. Per facilitare l'esercizio di tali diritti, il Comune di Bibbona pubblica nella sezione privacy del sito istituzionale un modello per l'esercizio dei diritti, facilmente consultabile e scaricabile dall'interessato.

CAPO V

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Articolo 28 – Misure per la sicurezza dei dati personali

1. Nel trattamento dei dati personali, il titolare mette in atto misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che consentono di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. In particolare, il titolare del trattamento deve adottare misure che soddisfino la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita cioè mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate sia prima del trattamento, sia nell'atto del trattamento stesso.
2. Le misure di sicurezza comprendono almeno:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali trattati;
 - procedure per assicurare, in modo permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - procedure per garantire il controllo dei dati personali in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di misure di sicurezza preventive, i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità pubbliche di raccolta;
 - modalità per garantire il ripristino tempestivo nell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - formazione del personale sugli obblighi in materia di protezione dei dati personali in relazione alle specifiche competenze rivestite dai singoli dipendenti e dai rispettivi uffici in cui sono inseriti.
3. Il Comune favorisce l'adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto da parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento.
 4. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici e non, il titolare applica le misure minime disciplinate dalla normativa vigente, nonché le ulteriori misure di sicurezza ritenute adeguate in riferimento al proprio contesto specifico.

Articolo 29 – Registro delle attività di trattamento del titolare

1. Il Titolare del trattamento tiene un Registro delle attività di trattamento sul quale annota almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome ed i dati di contatto del Comune, del Sindaco e del RPD;
 - b) le finalità del trattamento;
 - c) le categorie di trattamenti effettuati da ciascun Responsabile: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali;
 - d) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo od una organizzazione internazionale;
 - e) la descrizione delle categorie di interessati;
 - f) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
 - g) ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
 - h) il richiamo alle misure di sicurezza tecniche e organizzative del trattamento adottate.
2. Il Registro è tenuto dal Titolare in forma telematica e/o cartacea. Ciascun Responsabile del trattamento ha comunque la responsabilità di fornire prontamente e correttamente al soggetto preposto ogni elemento necessario alla regolare tenuta ed aggiornamento del

Registro. In calce al registro andranno indicati i dati attinenti ai rischi rilevati, alla loro ponderazione e alle rispettive misure individuate. Nel registro possono essere inserite ulteriori informazioni tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente.

3. Il Titolare del trattamento può delegare la tenuta del registro ad un soggetto all'interno dell'Ente da lui individuato e nominato.
4. Il Registro deve essere aggiornato annualmente, ove necessario, in conformità alle direttive del Responsabile della protezione dei dati, il quale è tenuto a comunicare, entro trenta giorni successivi al predetto termine, le eventuali inadempienze al Sindaco e al Segretario Generale per le eventuali responsabilità dirigenziali e disciplinari che ne conseguono.
5. Il registro dovrà essere conservato nelle modalità ritenute opportune presso la segreteria del Sindaco o ufficio delegato ed esibito in caso di richiesta al RPD o all'Autorità Garante.

Articolo 30 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

1. Nel caso in cui un tipo di trattamento, specie se prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una valutazione dell'impatto del medesimo trattamento (DPIA) ai sensi dell'art. 35 RGPD, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso trattamento. La DPIA è una procedura che permette di realizzare e dimostrare la conformità alle norme del trattamento di cui trattasi.
2. Ai fini della decisione sul se effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti o non soggetti a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante Privacy ai sensi dell'art. 35, pp. 4-6, RGPD.
3. Fermo restando quanto indicato dall'art. 35, p. 3, RGPD, i criteri in base ai quali sono evidenziati i trattamenti determinanti un rischio intrinsecamente elevato, sono i seguenti:
 - a. trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione e attività predittive, concernenti aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato;
 - b. decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici o di analoga natura, ossia trattamenti finalizzati ad assumere decisioni su interessati che producano effetti giuridici sulla persona fisica ovvero che incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

- c. monitoraggio sistematico, ossia trattamenti utilizzati per osservare, monitorare o controllare gli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti o la sorveglianza sistematica di un'area accessibile al pubblico;
 - d. trattamenti di dati sensibili o dati di natura estremamente personale, ossia le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, RGPD;
 - e. trattamenti di dati su larga scala, tenendo conto: del numero di numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini numerici o di percentuale rispetto alla popolazione di riferimento; volume dei dati e/o ambito delle diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; durata o persistenza dell'attività di trattamento; ambito geografico dell'attività di trattamento;
 - f. combinazione o raffronto di insiemi di dati, secondo modalità che esulano dalle ragionevoli aspettative dell'interessato;
 - g. dati relativi a interessati vulnerabili, ossia ogni interessato particolarmente vulnerabile e meritevole di specifica tutela per il quale si possa identificare una situazione di disequilibrio nel rapporto con il Titolare del trattamento, come i dipendenti dell'Ente, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, pazienti, anziani e minori;
 - h. utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative;
 - i. tutti quei trattamenti che, di per sé, impediscono agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto.
4. Nel caso in cui un trattamento soddisfi almeno due dei criteri sopra indicati occorre, in via generale, condurre una DPIA, salvo che il Titolare ritenga motivatamente che non possa presentare un rischio elevato; il Titolare può motivatamente ritenere che per un trattamento che soddisfa solo uno dei criteri di cui sopra occorra comunque la conduzione di una DPIA.
 5. Il Titolare garantisce l'effettuazione della DPIA ed è responsabile della stessa. Il Titolare può affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno al Comune. Il Titolare deve consultarsi con il RPD anche per assumere la decisione di effettuare o meno la DPIA; tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Titolare devono essere documentate nell'ambito della DPIA. Il RPD monitora lo svolgimento della DPIA.
 6. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare nella conduzione della DPIA fornendo ogni informazione necessaria. Il responsabile della sicurezza dei sistemi

informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, forniscono supporto al Titolare per lo svolgimento della DPIA.

7. Il RPD può proporre lo svolgimento di una DPIA in rapporto a uno specifico trattamento, collaborando al fine di mettere a punto la relativa metodologia, definire la qualità del processo di valutazione del rischio e l'accettabilità o meno del livello di rischio residuale. Il responsabile della sicurezza dei sistemi informativi, se nominato, e/o l'ufficio competente per detti sistemi, possono proporre di condurre una DPIA in relazione a uno specifico trattamento, con riguardo alle esigenze di sicurezza od operative.
8. La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:
 - se il trattamento non può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà di persone fisiche ai sensi dell'art. 35, p. 1, RGPD;
 - se la natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l'analogo trattamento;
 - se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subito modifiche;
 - se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento, ed è già stata condotta una DPIA all'atto della definizione della base giuridica suddetta.
9. Non è necessario condurre una DPIA per quei trattamenti che siano già stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante della Privacy o da un RDP e che proseguano con le stesse modalità oggetto di tale verifica. Inoltre, occorre tener conto che le autorizzazioni del Garante Privacy basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite od abrogate.
10. La DPIA è condotta prima di dar luogo al trattamento, attraverso i seguenti processi:
 - a) descrizione sistematica del contesto, dei trattamenti previsti, delle finalità del trattamento e tenendo conto dell'osservanza di codici di condotta approvati. Sono altresì indicati: i dati personali oggetto del trattamento, i destinatari e il periodo previsto di conservazione dei dati stessi; una descrizione funzionale del trattamento; gli strumenti coinvolti nel trattamento dei dati personali (hardware, software, reti, persone, supporti cartacei o canali di trasmissione cartacei);
 - b) valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti, sulla base:
 - delle finalità specifiche, esplicite e legittime;

- della liceità del trattamento;
 - dei dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario;
 - del periodo limitato di conservazione;
 - delle informazioni fornite agli interessati;
 - del diritto di accesso e portabilità dei dati;
 - del diritto di rettifica e cancellazione, di opposizione e limitazione del trattamento;
 - dei rapporti con i responsabili del trattamento;
 - delle garanzie per i trasferimenti internazionali di dati;
 - consultazione preventiva del Garante privacy;
- c) valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, valutando la particolare probabilità e gravità dei rischi rilevati. Sono determinati l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi o, in modo più specifico, di ogni singolo rischio (accesso illegittimo, modifiche indesiderate, indisponibilità dei dati) dal punto di vista degli interessati;
- d) individuazione delle misure previste per affrontare ed attenuare i rischi, assicurare la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità del trattamento con il RGPD, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
11. Il Titolare può raccogliere le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, se gli stessi possono essere preventivamente individuati. La mancata consultazione è specificatamente motivata, così come la decisione assunta in senso difforme dall'opinione degli interessati.
12. Il Titolare deve consultare il Garante Privacy prima di procedere al trattamento se le risultanze della DPIA condotta indicano l'esistenza di un rischio residuale elevato. Il Titolare consulta il Garante Privacy anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica.
13. La DPIA deve essere effettuata - con eventuale riesame delle valutazioni condotte - anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.
14. Ai sensi dell'art. 2-quinquiesdecies del Codice, con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai

sensi dell'articolo 35 del RGPD, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'art. 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

Articolo 31 – Violazione dei dati personali

1. Per violazione dei dati personali (in seguito “data breach”) si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Comune.
2. Il Titolare, ove ritenga probabile che dalla violazione dei dati possano derivare rischi per i diritti e le libertà degli interessati, provvede alla notifica della violazione al Garante Privacy. La notifica dovrà avvenire entro 72 ore e comunque senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile del trattamento è obbligato ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. I principali rischi per i diritti e le libertà degli interessati conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando 75 del RGPD, sono i seguenti:
 - a. danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche;
 - b. perdita del controllo dei dati personali;
 - c. limitazione dei diritti, discriminazione;
 - d. furto o usurpazione d'identità;
 - e. perdite finanziarie, danno economico o sociale;
 - f. decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione;
 - g. pregiudizio alla reputazione;
 - h. perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari).
4. Se il Titolare ritiene che il rischio per i diritti e le libertà degli interessati conseguente alla violazione rilevata è elevato, allora deve informare questi ultimi, senza ingiustificato ritardo, con un linguaggio semplice e chiaro al fine di fare comprendere loro la natura della violazione dei dati personali verificatesi.

I rischi per i diritti e le libertà degli interessati possono essere considerati “elevati” quando la violazione può, a titolo di esempio:

- coinvolgere un rilevante quantitativo di dati personali e/o di soggetti interessati;

- riguardare categorie particolari di dati personali;
 - comprendere dati che possono accrescere ulteriormente i potenziali rischi (ad esempio dati di localizzazione, finanziari, relativi alle abitudini e preferenze);
 - comportare rischi imminenti e con un'elevata probabilità di accadimento (ad esempio rischio di perdita finanziaria in caso di furto di dati relativi a carte di credito);
 - impattare su soggetti che possono essere considerati vulnerabili per le loro condizioni (ad esempio utenti deboli, minori, soggetti indagati).
5. La notifica al Garante deve presentare il seguente contenuto minimo:
- la natura della violazione dei dati personali le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Comune per porre rimedio alla violazione dei dati personali. A questo contenuto minimo è possibile aggiungere ogni altra informazione che il Titolare ritiene necessaria.
6. In caso non si sia in possesso delle informazioni di cui al comma 5 il Titolare procederà a comunicare entro 72 ore quelle di cui è a conoscenza e successivamente, appena verrà in possesso dei dati mancanti effettuerà una comunicazione integrativa senza ingiustificato ritardo.
7. Il Garante può indicare l'adozione di misure integrative a quelle già descritte nella notifica, oltre che fornire osservazioni per porre rimedio alla violazione e può anche imporre la comunicazione all'interessato di cui ai commi successivi, qualora non sia stata ritenuta necessaria dal Comune.
8. Il Titolare del trattamento deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

9. Il Titolare del trattamento comunica, senza ingiustificato ritardo, all'interessato la violazione in presenza solo di rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tale comunicazione va effettuata con un linguaggio semplice e chiaro e deve contenere almeno:
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.
10. Nel caso non ricorrano i presupposti per la notifica al Garante come indicati dai paragrafi 4 e 5, non si procede nemmeno alla comunicazione all'interessato.
- Questa inoltre non è necessaria se:
- i dati violati erano soggetti a misure di protezione tali da renderli incomprensibili, perché per es. sottoposti a cifratura;
 - il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
 - la comunicazione ad personam richiederebbe sforzi sproporzionati per l'elevato numero di interessati. In tal caso, il Comune può procedere ad una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia; es. tramite web o giornale locale.
11. Il Titolare del trattamento documenta ogni violazione dei dati personali, la procedura avviata internamente all'ente locale ed i provvedimenti per porvi rimedio. A tal fine redige apposita scheda tecnica cui sono allegati la relazione del Responsabile del trattamento ed il parere del RPD.
12. Il Titolare del trattamento annota la violazione nel Registro delle violazioni, che contiene tra le altre informazioni: l'ufficio dell'ente locale competente al trattamento dei dati violati, la descrizione e la gravità del data breach, l'indicazione dei dispositivi cartacei o automatizzati coinvolti, la categoria dei dati violati e dei destinatari, le misure di sicurezza presenti ed applicate ai dati violati e le ulteriori eventuali misure adottate.
13. La documentazione è a disposizione di eventuali ispezioni e verifiche da parte del Garante privacy.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio ed è pubblicato, a cura del Responsabile della Trasparenza, sul sito web istituzionale del Comune.
2. Il presente regolamento è trasmesso, per opportuna conoscenza, ai componenti degli organi di governo e degli organi di controllo interni, al segretario comunale, ai dirigenti, i quali ultimi ne forniscono copia a tutti i sub-responsabili del trattamento e a tutti gli autorizzati al trattamento.

Schede identificative di categorie particolari di dati e dati giudiziari di cui è consentito il trattamento

Schede da n. 1 a n. 9

Scheda n. 1

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Comune

Fonte normative principali

"Codice Civile- Codice Penale- Codice di Procedura civile – Codice di Procedura Penale";

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; CCNL; Contratto collettivo decentrato di ogni singolo ente;

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili e per l'assistenza dei disabili";

"Norme sui procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

"Norme sul servizio militare di leva, sulla ferma di leva prolungata, sul servizio civile";

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge regionale";

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato

Tipi di dati trattati

- Origine** |X| razziale |X| etnica
- Convinzioni** |X| religiose, |X| filosofiche, |X| d'altro genere
- Convinzioni** |X| politiche, |X| sindacali
- Stato di salute** |X| patologie attuali, |X| patologie pregresse, |X| terapie in corso, |X| dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente
- Vita sessuale** |X| (*soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso*)
- Dati di carattere giudiziario** |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate
- Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge : *interconnessioni e raffronti, comunicazioni*

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessioni e raffronti di dati:

con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: *Uffici personale e ragioneria (per l'erogazione del trattamento stipendiale);*

con altri soggetti pubblici o privati: *amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000*

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) *organizzazioni sindacali (per computare i permessi nonché le trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega);*

b) *enti assistenziali, previdenziali, assicurativi (Inail- INPS) ed autorità locali di pubblica sicurezza per rilevazione di eventuali patologie o di infortuni sul lavoro a fini previdenziali;*

c) *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica (per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive);*

d) *Ministero dell'Economia e Finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di Centro Assistenza Fiscale;*

e) *uffici competenti per il collocamento mirato e l'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili;*

f) *strutture competenti per le visite fiscali;*

g) *enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (al fine di gestire la procedura di mobilità);*

h) *Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza, nell'ente) a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture della Provincia per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza, nonché tutti i dati relativi alla selezione ed all'impiego dei volontari del servizio civile. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o su comunicazione di terzi (Autorità giudiziaria, ASL, medico competente, Istituti di previdenza e assicurativi, istituti scolastici di vario ordine e grado), anche previa richiesta da parte della Provincia. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente nei soli casi previsti dalla legge per la concessioni dei benefici previsti. I dati sono conservati sia in forma

cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali di legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica; attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Scheda n. 2

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, all'invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere l'attività lavorativa

Fonte normativa principale

"Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati";

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

"Norme in materia di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo";

"Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori";

"Norme sul sistema pensionistico e disposizioni *per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*";

Regolamento provinciale in materia di organizzazione e personale

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

Stato di salute: patologie attuali patologie pregresse terapie in corso

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: presso gli interessati presso terzi

Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate

Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "*ordinarie*" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: *interconnessioni e raffronti, comunicazioni*

Particolari forme di elaborazione

Interconnessioni e raffronti di dati:

con altri soggetti pubblici o privati : *amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000*

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) INAIL – INPS ;

b) *comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente;*

c) *Inpdap*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati sullo stato di salute vengono acquisiti a seguito della richiesta presentata dall'interessato e da terzi. In caso di invalidità assoluta e permanente, l'interessato viene collocato in pensione e la relativa pratica, contenente dati sulla salute, viene trasmessa all'Inpdap. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Scheda n. 3

Denominazione del trattamento

Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente,

Fonte normativa principale

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ;

"Leggi recanti disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni di Comuni";

"Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti";

|X| con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: *Uffici personale e ragioneria per l'erogazione dei rimborsi spese.*

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità |X| *Ministero dell'Interno per l'anagrafe degli amministratori locali (ex art. 76 d.lg. n. 267/2000)*

Diffusione: |X| *anagrafe degli amministratori locali;*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il Comune tratta le informazioni di carattere politico, sindacale, religioso e di altro genere, al fine di verificare la loro partecipazione alle attività dell'ente; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati vengono diffusi nei casi previsti dalla normativa in vigore (pubblicità dell'anagrafe degli amministratori locali). Il trattamento è altresì finalizzato all'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei candidati alle nomine presso enti, aziende e istituzioni.

Scheda n. 4

Denominazione del trattamento

Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi comunali

Fonte normativa principale

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; statuto e regolamento comunale

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

- Origine** razziale etnica

- Convinzioni** religiose, filosofiche, d'altro genere

- Convinzioni** politiche, sindacali

- Stato di salute** | patologie attuali | patologie pregresse | terapie in corso | anamnesi familiari

- Vita sessuale** |

- Dati di carattere giudiziario**

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati presso terzi

- Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate

- Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: *comunicazione e diffusione*

Particolari forme di elaborazione

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: *amministrazioni interessate o coinvolte nelle questioni oggetto dell'attività politica, di controllo e di sindacato ispettivo*

□ Diffusione: |X| *limitatamente ai dati indispensabili ad assicurare la pubblicità dei lavori dei consigli comunali, delle assemblee, delle commissioni e degli altri organi comunali*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Nell'ambito delle proprie prerogative, i consiglieri comunali possono formulare atti sia di indirizzo politico (quali mozioni, ordini del giorno), sia di sindacato ispettivo (presentando interrogazioni ed interpellanze), secondo le modalità stabilite dallo Statuto comunale e dal regolamento interno del Consiglio comunale. Le predette attività possono comportare il trattamento di dati sensibili e giudiziari riguardanti le persone oggetto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze.

Queste informazioni, eccetto quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono inoltre essere diffuse in ottemperanza al regime di pubblicità degli atti e delle sedute dei consigli comunali, delle commissioni e degli altri organi comunali.

Scheda n. 5

Denominazione del trattamento

Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione

Fonte normativa principale

Codice penale, Codice Civile, Codice di procedura civile, Codice di procedura penale; leggi sulla giustizia amministrativa; "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; CCNL; legge regionale; regolamento provinciale, regolamento comunale

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

- Origine** |X| razziale |X| etnica
- Convinzioni** |X| religiose, |X| d'altro genere
- Convinzioni** |X| politiche, |X| sindacali
- Stato di salute** |X| patologie attuali |X| terapie in corso
- Vita sessuale** |X| (*soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso*)
- Dati di carattere giudiziario** |X|

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
- Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate
- Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "*ordinarie*" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge : |X| *interconnessioni e raffronti, comunicazione*

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessioni e raffronti di dati:

|X| con altri soggetti pubblici o privati (*specificare quali ed indicare la base normativa*): *amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000*

□ *Comunicazione ai seguenti soggetti |X| Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti tecnici incaricati della tutela giuridica dell'ente, assicurazioni, Inail, Inps Inpdap, enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi)*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relativi ai familiari del dipendente, nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione, così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio e nelle sentenze. I dati, oltre ad essere raccolti dagli interessati, vengono raccolti anche da terzi). Vengono effettuati eventuali raffronti ed interconnessioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria (che può anche comunicarli all'ente), al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico; all'Inail, all'Inpdap, agli enti di patronato ed ai sindacati (incaricati di indagini difensive proprie e altrui); alle società di riscossione tributi/sanzioni, nonché al consulente della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, nonché per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi).

I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso: la gestione del personale, le sanzioni amministrative irrogate dall'ente, gli illeciti amministrativi e penali connessi a specifiche funzioni ispettive dell'ente.

Scheda n. 6

Denominazione del trattamento

Attività di controllo e vigilanza in materia ambientale effettuata dai corpi di polizia municipale, dalle guardie venatorie, dal personale di vigilanza volontario e uffici preposti

Fonte normativa principale

Codice Penale – Codice di Procedura Penale

Normativa sulla Pesca; Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Normativa sulle acque, sugli incendi, sulla fauna.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Leggi sull'ordinamento della polizia municipale"; legge regionale; regolamento provinciale; regolamento comunale

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

Stato di salute | |

Dati di carattere giudiziario |X|

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate
- Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: *interconnessioni e raffronti, comunicazione*

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessioni e raffronti di dati:

con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: *uffici interni (per l'espletamento delle pratiche relative all'irrogazione delle sanzioni amministrative); Avvocatura*

con altri soggetti pubblici o privati: *amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000*

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: ARPA –

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Gli appartenenti ai reparti o corpi di polizia municipale, le guardie volontarie in materia ittico-venatoria e gli altri addetti ai controlli in materia ambientale previsti per legge raccolgono e registrano i dati sanitari e giudiziari desunti da irregolarità diverse e, successivamente, li comunicano all'ARPA (per gli accertamenti previsti dalla normativa sull'inquinamento), agli uffici interni (al fine di contestare la violazione amministrativa ed instaurare il relativo procedimento sanzionatorio), ai legali interni o esterni.. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di

stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Scheda n. 7

Denominazione del trattamento

Attività in materia di sicurezza stradale effettuate dai corpi di polizia municipale

Fonte normativa principale

"Nuovo codice della strada"; "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"; legge regionale; regolamento provinciale; regolamento comunale

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività di polizia amministrativa.

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

- Stato di salute** patologie attuali terapie in corso
- Dati di carattere giudiziario**

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati presso terzi
- Elaborazione: in forma cartacea con modalità informatizzate

Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge |X| *interconnessioni e raffronti, comunicazione*

Particolari forme di elaborazione

Interconnessioni e raffronti di dati:

|X| con altri trattamenti o banche dati dello stesso ente: *avvocatura (per la trattazione, giudiziale o stragiudiziale, del sinistro);*

|X| con altri soggetti pubblici o privati: *amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000;*

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|

a) *società assicurative (nei casi consentiti dalla legge);*

b) *familiari delle persone coinvolte (nei casi consentiti dalla legge);*

c) *eventuale legale esterno incaricato della trattazione (giudiziale o stragiudiziale) del sinistro.*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati vengono acquisiti dall'interessato, ovvero da ASL ed ospedali, in occasione di controlli ordinari ovvero di incidenti e/o infortuni verificatisi nell'ambito del territorio di competenza comunale; gli stessi servono per l'accertamento dei fatti. A tal fine vengono acquisiti presso ASL e ospedali i dati prognostici delle persone coinvolte. Vengono verbalizzati i fatti e contestate le eventuali violazioni amministrative ed in caso di illeciti penali, o che comportino provvedimenti sui permessi di guida, i dati rilevati sono trasmessi rispettivamente all'Autorità giudiziaria ed ai soggetti interessati a vario titolo (società assicurative, familiari dell'interessato) nei casi consentiti dalla

legge. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Scheda n. 8

Denominazione del trattamento

Attività relativa al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi

Fonte normativa principale

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali"

"Norme in materia di trasporti e di trasporto pubblico locale"

"Norme in materia di albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e di trasporti di merci su strada";

Nuovo codice della strada; legge regionale; regolamento provinciale; regolamento comunale

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche o franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

- Stato di salute** |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
- Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate
- Altre operazioni indispensabili rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge |X| *interconnessioni e raffronti, comunicazione*

Particolari forme di elaborazione

- Interconnessioni e raffronti di dati:

|X| con altri soggetti pubblici o privati (*specificare quali ed indicare la base normativa*): *amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000*

- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X| a) *Dipartimento trasporti terrestri (per accertare i requisiti professionali per le autofficine di revisione, nonché per consentire la vigilanza tecnica sulle autoscuole e per consentire vigilanza tecnica e coordinamento delle funzioni);*
b) *Autorità giudiziaria (per eseguire i controlli sulle dichiarazioni sostitutive)*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il Comune tratta dati di natura sanitaria al fine di ammettere i candidati a sostenere gli esami per il rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi, come previsto dalle relative norme di settore; in particolare: per poter sostenere l'esame il rilascio di licenza di fucile per uso caccia; per essere nominati guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche (GGV) e guardie ambientali volontarie (GAV) a seguito del superamento di un apposito corso di qualificazione e formazione; per l'iscrizione all'albo provinciale (quale articolazione dell'Albo Nazionale) degli autotrasportatori di merci per conto terzi (nuove iscrizioni, variazioni, cancellazioni, sospensioni), e autotrasporto di merci in conto proprio (rilascio nuove licenze, variazioni e revoca); per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di istruzione di conducenti di veicoli a motore, di revisione di veicoli nonché per l'ammissione all'esame di idoneità per la direzione tecnica di agenzie di viaggio. Si effettuano interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. I dati vengono forniti dall'interessato o vengono acquisiti da ASL, Autorità giudiziaria, Camera di commercio, Dipartimento trasporti terrestri, Istituti scolastici superiori ed Università; le informazioni ottenute possono poi essere comunicate alla Motorizzazione civile, all'Autorità giudiziaria, alla Regione, alla APT ed alla Questura per effettuare le necessarie verifiche su quanto dichiarato dall'interessato ovvero per garantire una ottimale erogazione del servizio.

Scheda n. 9

Denominazione del trattamento

Organizzazione del servizio scolastico

Fonte normativa principale

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali".

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)

- Stato di salute:** |X| patologie attuali

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi
- Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati sono raccolti ai fini dell'erogazione di particolari servizi di natura assistenziale, quali servizi di trasporto gratuito alle scuole superiori in favore di alunni disabili, sia presso gli interessati, sia presso terzi (istituti secondari, ASL e Comuni, nel caso in cui gli interessati richiedano a tali soggetti l'erogazione del servizio).